



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

Registro Generale n. 26

ORDINANZA SINDACALE

n. 4 del 24-02-2026

Ufficio: SINDACO

Oggetto:

Disposizioni urgenti e temporanee per la disciplina dello svolgimento della gara di CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA "ASD ALBA ADRIATICA 1968 - CAMPLI CALCIO" in programma per DOMENICA 8 MARZO 2026 presso l'impianto sportivo di via Ascolana.

L'anno duemilaventisei addì ventiquattro del mese di febbraio,

IL SINDACO

Vista la richiesta presentata dal Sig. Elio Freddi, Presidente della ASD ALBA ADRIATICA 1968, prot.n. 5889 del 19/02/2026, con la quale si richiede l'autorizzazione allo svolgimento della gara del Campionato Regionale di Prima Categoria "ASD ALBA ADRIATICA 1968 – CAMPLI CALCIO" per il giorno DOMENICA 8 MARZO 2026 ORE 15:00 presso lo Stadio Comunale "Luca Vallese" in Via Ascolana;

Premesso che, al fine di rendere l'impianto sportivo Campo di Calcio di Via Ascolana idoneo allo svolgimento di manifestazioni sportive, sono stati eseguiti i lavori necessari all'adeguamento alle norme di sicurezza e agibilità secondo quanto previsto nel progetto con parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo in data 20.09.2013 con protocollo n. 6925;

Atteso che, per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza antincendio, si è reso necessario procedere alla presentazione della S.C.I.A. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ivi registrata in data 23.10.2018 con Protocollo n. 10198, ed a seguito di quest'ultima l'impianto sportivo di che trattasi ha certificato il possesso delle autorizzazioni necessarie in materia di sicurezza antincendio;

Visto il verbale di sopralluogo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo, prot. n. 23524 del 14/10/2021, con prescrizioni;



Posto che con Determinazione dell'Ufficio LLPP n.49 (reg. gen. n. 532) del 10/12/2020 sono stati affidati i lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria dello stadio comunale per l’ottenimento del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi”;

Considerato che risulta necessario provvedere all’aggiornamento del parere favorevole espresso con il verbale della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo dell’11.02.2005 che autorizzava l’utilizzo dell’impianto sportivo con la limitazione fino al numero massimo di 350 (trecentocinquanta) spettatori;

Considerato che sono comunque presenti tutte le dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici e dei dispositivi di sicurezza a norma di legge;

Ritenuto pertanto doveroso, nelle more della definizione dell’iter per l’acquisizione del parere definitivo per l’ottenimento dell’agibilità ex all’art. 80 TULPS, dettare prescrizioni che consentono l’utilizzo, durante le ore diurne, del Campo di Calcio di via Ascolana e che al contempo scongiurino il pericolo per l’ordine pubblico correlato al suo utilizzo;

Richiamata la “Convenzione per l’affidamento in gestione delle strutture sportive comunali CAMPI DA CALCIO DI VIA ASCOLANA E DI VIA DEGLI OLEANDRI” (Rep. n. 1693 del 04/02/2026) tra il Comune di Alba Adriatica e la A.S.D. Alba Adriatica 1968;

Visto l’art. 54 comma 1 del T.U.E.L., il quale stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende all’emanazione degli atti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, allo svolgimento delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto;

Ritenuto consentire alla A.S.D.” Alba Adriatica 1968” l’utilizzo del Campo di Calcio di Via Ascolana in occasione della partita prevista per il giorno per **DOMENICA 8 MARZO 2026 ORE 15:00**;

Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 54 comma 1 del TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso, nelle more delle conclusioni delle operazioni relative al rilascio dell’agibilità definitiva,

A U T O R I Z Z A

In via provvisoria, nelle more del completamento dell’iter per il rilascio della licenza definitiva ex art. 80 T.U.L.P.S., lo svolgimento della gara del Campionato Regionale di Prima Categoria “ASD ALBA ADRIATICA 1968 – CAMPLI CALCIO” per il giorno **DOMENICA 8 MARZO 2026 ORE 15:00** presso l’impianto sportivo Campo di Calcio di Via Ascolana con ingresso del pubblico limitato al numero massimo di 350 (trecentocinquanta) spettatori come riportato del verbale della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo dell’11.02.2005 con l’ausilio di quanto previsto nel Piano di Emergenza e negli atti costituenti la S.C.I.A. presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo in data 23.10.2018 con Protocollo n. 10198.



Si dà atto che, pur in assenza del Parere Favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza, la SCIA VVF n. 0010198 del 23.10.2018 è stata regolarmente presentata presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo e sono presenti tutte le dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici e dei dispositivi di sicurezza, come richiesto dalla normativa vigente.

Resta inteso che grava sulla società utilizzatrice della struttura la responsabilità e l'onere per eventuali danni a persone e cose che potranno intervenire durante o in conseguenza delle partite, nonché provvedere ad assicurare il servizio medico - sanitario sia per gli atleti sia per il pubblico, nonché assicurare con personale idoneo, secondo le normative vigenti, la gestione della sicurezza per lo svolgimento della normale attività, sollevando il Comune di Alba Adriatica da ogni responsabilità.

L'utilizzatore dell'impianto è tenuto alla sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti e degli altri locali utilizzati, (servizi igienici, spogliatoi ecc.), assumendone i relativi oneri ed è tenuto al rispetto di tutte le altre condizioni contenute negli artt. 12 – 13 – 14 del vigente Regolamento per l'affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi approvato con delibera di C.C. n. 22 del 30/03/2019.

L'utilizzatore dell'Impianto è tenuto al rispetto di tutte le indicazioni contenute nella allegata nota della Questura di Teramo Ufficio Gabinetto del 19 agosto 2024 Nr 1103/8-Cat A/4 Gab. ad oggetto "Campionati Dilettanti, Eccellenze e Promozione calcistica 2024-2025"

La presente autorizzazione è subordinata all'effettivo mantenimento di tutte le condizioni di sicurezza e conformità dichiarate e verificate.

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, da proporre entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota:
alla A.S.D. Alba Adriatica Calcio;
alla Prefettura di Teramo;
alla questura di Teramo;
al Comando dei Carabinieri - sez. di Alba Adriatica;
al Comando di Polizia Locale di Alba Adriatica.

La presente autorizzazione temporanea può essere in qualsiasi momento sospesa o revocata per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, per inadempienza delle predette prescrizioni o su esplicita richiesta del Prefetto per esigenze di pubblica sicurezza e nei casi previsti dalla legge.



La presente Ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco, pubblicata all'Albo Pretorio, e resa nota mediante avviso sul Sito istituzionale del Comune di Alba Adriatica.

Alba Adriatica, li 24-02-2026

IL SINDACO
Prof.ssa Casciotti Antonietta

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.